



LEGGE REGIONALE

"Art. 14 legge 8 giugno 1990, n. 142: Autorità competente al
rilascio delle autorizzazioni degli scarichi"



LEGGE REGIONALE

"Art. 14 legge 8 giugno 1990, n. 142: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all'art. 36 della
legge regionale 19 dicembre 1993, n. 24)

1. L'art. 36 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 è così sostituito:

"Art. 36 (Funzioni delle Province in materia di disciplina e controllo degli scarichi)

1. Oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:

- a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
- b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132.



2. Ai sensi del comma 1, lett. g), dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature, anche pluviali, a eccezione degli scarichi di cui al successivo art. 42.

3. Le Province attuano e organizzano la vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente articolo".

Art. 2

(Modifiche all'art. 42 della legge
regionale 19 dicembre 1983, n. 24)

1. L'art. 42 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 è così modificato:

"1. I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura.

2. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature sono esercitate dagli enti gestori delle stesse".

Art. 3

(Rinnovo autorizzazioni agli scarichi)

1. I titolari degli scarichi, autorizzati ai sensi dell'art.



43 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, così come modificato dall'articolo unico della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 28, devono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere al rinnovo dell'autorizzazione inoltrando la richiesta alle autorità competenti così come determinato dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)



Consiglio Regionale
della Puglia

54

E' estratto del verbale della seduta dell'8.3.1995 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)